

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOZZELLO VEROLE, MANCIA, SCEVAROLLI,
PIERRI, NATALI, CUTRERA, GEROSA, MARNIGA e MARIOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1988

Modifiche del regime del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 17 febbraio 1982, n. 46, istitutiva (articoli 14 e seguenti) di un Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, amministrato dal Ministero dell'industria con gestione fuori bilancio, è divenuta rapidamente operativa a seguito dell'emanazione dei previsti decreti di attuazione ministeriale e delle delibere del CIPI.

Grazie alla riserva operata dall'articolo 18 della legge anche piccole e medie imprese hanno potuto accedere ad una quota delle disponibilità del fondo, pur se in una misura esigua (il 20 per cento).

La finalità del presente disegno di legge è duplice. In primo luogo si propone l'allargamento della quota parte delle disponibilità del Fondo riservate alle imprese medie e piccole dal 20 per cento al 40 per cento al fine di garantire a tali realtà, che pur rappresentano un aspetto rilevantissimo sotto il profilo produttivo ed occupazionale dell'economia del

Paese, una effettiva possibilità di innovazione tecnologica delle produzioni e dei processi produttivi. Le imprese medie e piccole, infatti, incontrano nell'attuazione dei loro programmi innovativi difficoltà ed ostacoli di ordine finanziario e creditizio ben maggiori delle grandi imprese.

In secondo luogo la proposta intende rendere più snelle e celeri le procedure relative all'esame delle richieste di contributo avanzate dalle imprese medie e piccole, eliminando passaggi che si possono considerare superflui, date le modeste dimensioni dei singoli interventi di finanziamento. Trasferendo al Ministro dell'industria alcuni adempimenti oggi attribuiti al CIPI, come si propone, si potrebbe conseguire una contrazione della durata media delle procedure da 12-14 mesi a 9-11, con evidente beneficio per le imprese e per la funzionalità complessiva del Fondo rotativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ultimo periodo del comma secondo dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dai seguenti: «Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo, relativamente ai programmi superiori a tre miliardi di lire. L'entità, le condizioni e le modalità di intervento relativo ai programmi di minore importo sono deliberate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità delle direttive generali impartite dal CIPI».

2. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Una quota del 40 per cento degli stanziamenti è riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo».